

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

- AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik
- HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz

(detti in seguito associazioni) e

- l'Assicurazione per l'invalidità (AI) e l'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), rappresentati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

- gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

- l'Assicurazione militare, rappresentata dall'Istituto nazionale d'assicurazione contro gli infortuni (Suva)

(detti in seguito assicuratori)

concernente la costituzione di una Commissione paritetica di fiducia (CPF).

In base all'articolo 9 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010 tra le associazioni e gli assicuratori si conviene quanto segue:

1. Compiti e competenze

Alla CPF sono assegnati i compiti seguenti:

- 1.1 La CPF funge da organo di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria tra i fornitori contrattuali, le associazioni e gli assicuratori.
- 1.2 La CPF si occupa delle questioni legate all'interpretazione della tariffa.
- 1.3 La CPF esamina le condizioni d'ammissione e decide sull'ammissione di fornitori contrattuali secondo l'articolo 2 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010.
- 1.4 La CPF tiene l'elenco dei fornitori ed è responsabile dell'aggiornamento. Essa distribuisce l'elenco ai partner contrattuali, di regola due volte l'anno.
- 1.5 La CPF è competente dell'attuazione e del controllo della qualità ed è autorizzata a pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della Convenzione.
- 1.6 La CPF fissa una tassa d'ammissione unica e il contributo annuo per i non membri di associazioni. La tassa d'ammissione unica supplementare viene fissata a CHF 500.-- per negozio. Il contributo annuo per negozio è di CHF 500.--. La tassa d'ammissione unica e il contributo annuo devono essere versati anticipatamente e giungono a scadenza al momento dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori rispettivamente all'inizio di un anno di calendario. La tassa d'ammissione e il contributo devono essere versati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di non pagamento gli assicuratori non sono tenuti a prestazioni.

2. Organizzazione della CPF

2.1 La Commissione si compone di:

- quattro rappresentanti delle associazioni e di
- quattro rappresentanti dell'AI/AM/Alnf

La presidenza è assunta a turno da uno dei partner contrattuali.

2.2 La CPF gestisce una segreteria e crea un conto comune per i contributi dei non membri.

2.3 Le richieste devono essere indirizzate alla segreteria della CPF per apparecchi acustici.

3. Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

4. Decorso della procedura di conciliazione

4.1 Ogni istanza all'indirizzo della CPF deve avvenire per iscritto con il formulario.

4.2 La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

4.3 Le sedute della CPF sono verbalizzate. La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

4.4 Se entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa la CPF non è in grado di elaborare una proposta di conciliazione oppure se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.

4.5 Le proposte di conciliazione possono essere contestate entro 30 giorni.

4.6 La pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF spetta alle parti contraenti.

5 Decisione

5.1 Le decisioni della CPF sono prese all'unanimità.

5.2 Le decisioni possono essere prese per via epistolare.

6. Finanziamento

Le parti contraenti indennizzano i loro rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti pariteticamente tra gli assicuratori e le associazioni.

7 Riservatezza

I dati, i lavori e le decisioni della CPF esigono riservatezza.

8. Entrata in vigore e disdetta

8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce quello del 1° luglio 2006.

8.2 La procedura di disdetta è retta dall'articolo 11 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010 tra le associazioni e gli assicuratori.

Berna, Lucerna, Unterägeri,

AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der
Hörgeräteakustik
Il presidente

HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz
Il presidente

St. Born

W.E. Hunsperger

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)
Il presidente

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito assicurazione per l'invalidità

F. Weber

A. du Bois-Reymond

Istituto nazionale svizzero d'assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Assicurazione militare
Il direttore

St. A. Dettwiler

Allegato:

- formulario richiesta CPF